

GRZEGORZ ERLEBACH

L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA E L'INVIO  
«EX OFFICIO» DELLA CAUSA AL TRIBUNALE DI APPELLO  
NELL'ISTR. «DIGNITAS CONNUBII»

Introduzione. — 1. Querela di nullità. — 2. L'invio d'ufficio della causa al tribunale di appello e la sua trattazione. — 3. L'appello. — 4. La nuova proposizione della causa. — Conclusione.

*Introduzione.*

Il tema che mi è stato assegnato è molto ampio: abbraccia praticamente tutti gli aspetti dell'ulteriore *iter* della causa dopo l'emissione della sentenza in primo grado di giudizio. Quindi, tenuto conto dei limiti dovuti alla natura di questo intervento, non potrò far altro che puntare l'attenzione sugli aspetti di maggior rilievo. È evidente che un tale criterio lascia un ampio margine di discrezionalità e pertanto è tutt'altro che univoco per quanto riguarda la sua applicazione. Nella scelta degli aspetti specifici da affrontare cercherò, comunque, di tener presente sia la novità intrinseca di alcune disposizioni dell'Istr. *Dignitas connubii* rispetto al Codice di diritto canonico del 1983, sia la loro rilevanza nell'attività forense. Sin d'ora devo, però, segnalare che non mi occuperò della questione della conformità delle sentenze (art. 291)<sup>(1)</sup>, oggetto di un intervento specifico nella medesima Giornata<sup>(2)</sup>.

---

(1) Se non specificato diversamente, gli articoli (art., artt.) qui citati si riferiscono a: PONT. CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istr. *Dignitas connubii*, 25 gennaio 2005, LEV, Città del Vaticano 2005.

(2) Il presente è il testo ampliato della relazione tenuta il 19 gennaio 2006 presso la Pont. Università della Santa Croce nella Giornata di studio sull'Istruzione *Dignitas connubii*.

Il presente studio riguarda direttamente i capitoli XI e XII dell'Istr. *Dignitas connubii*, ai quali si aggiungo alcuni articoli contenuti nei titoli precedenti. Il tit. XI affronta la trasmissione della causa al tribunale di appello, e quindi la sua trattazione, mentre il tit. XII è dedicato all'impugnazione della sentenza, comprensivo cioè della querela di nullità, dell'appello e della richiesta della nuova proposizione della causa.

La scelta, operata dalla Commissione Interdicasteriale che ha preparato il testo dell'Istruzione, di scindere l'appello dalla trasmissione della causa al tribunale di grado superiore, qualora la nullità del matrimonio sia stata dichiarata per la prima volta<sup>(3)</sup>, deve essere ovviamente riconosciuta. In questo contesto, tuttavia, seguiremo un ordine diverso: la precedenza sarà data alla querela di nullità, visto che un'eventuale nullità della sentenza andrebbe affrontata logicamente in primo luogo. Poi seguiranno: l'invio d'ufficio della causa al tribunale di appello e la trattazione della causa, l'appello e la nuova proposizione della causa.

### 1. *Querela di nullità.*

1.1. In conformità con il can. 124, § 2, si presume la validità della sentenza emessa. Però, qualora una delle parti private o pubbliche dovesse ritenere che la sentenza emessa sia nulla, può interporre immediatamente la querela di nullità presso il tribunale che

---

<sup>(3)</sup> Questa precisazione, «*primum declaraverit*» (art. 264), presente anche nel can. 1682 § 1, è opportuna. Infatti, la seconda dichiarazione di nullità del matrimonio comporta il raggiungimento della c.d. doppia conforme, la quale consegue degli effetti paragonabili alla *res iudicata* per quanto concerne il diritto di appello (cf. can. 1629, n. 3).

Tuttavia va tenuto presente che il «*primum declaraverit*» si riferisce non all'intera parte dispositiva della sentenza, bensì alla decisione relativa ai capi di nullità separatamente considerati. Quindi, per fare un esempio, se l'oggetto di giudizio in una causa verte sull'esclusione dell'indissolubilità e sull'esclusione della prole, e la sentenza di primo grado si pronuncia affermativamente sul primo capo nonché negativamente sul secondo, la causa va ovviamente trasmessa d'ufficio al tribunale di appello. Ma se il tribunale d'appello invertirà la decisione circa questi due capi di nullità, riconoscendo provata l'esclusione della prole, ma non dell'indissolubilità, la causa anche in questo caso dovrà essere trasmessa d'ufficio al tribunale di terza istanza perché il *constare* emesso circa il *bonum prolis* ha costituito in secondo grado di giudizio la prima sentenza affermativa su questo capo.

l'ha emessa o, in alternativa, unirla all'appello. Nell'ultimo caso, della querela sarebbe incaricato il tribunale di appello. Inoltre, lo stesso giudice può, d'ufficio, ritrattare o correggere la propria sentenza nulla, a meno che nel frattempo non sia stato interposto l'appello insieme alla querela di nullità o la nullità non sia stata sanata per decorrenza dei termini (art. 276, § 2).

Dopo la trasmissione della causa al tribunale di appello, nell'esame che ne segue deve essere posta attenzione alla validità della sentenza emessa nel grado inferiore di giudizio<sup>(4)</sup>. A tal fine non è previsto alcun procedimento specifico — del resto si presume la validità della sentenza — ma gli operatori del tribunale devono essere vigilanti, ognuno secondo la propria funzione (gli avvocati che possono fare delle eccezioni o presentare altre istanze opportune, il difensore del vincolo in occasione del c.d. voto previo, il giudice nell'esaminare la causa), e vedere se non si verifichi la nullità della sentenza appellata o inviata d'ufficio. Tale attenzione è ulteriormente sollecitata dal fatto che dalla nullità della sentenza emessa nel precedente grado di giudizio potrebbe originarsi la nullità della susseguente decisione *ratione nullitatis derivatae*. In tal caso la nullità dev'essere rilevata. Quindi non c'è da meravigliarsi che l'Istr. *Dignitas connubii*, nell'art. 77 § 1, ripeta testualmente quanto stabilito nel can. 1459 § 1 e che, di conseguenza, permetta di interporre la querela di nullità a modo di eccezione o d'ufficio (art. 275).

1.2. Per quanto riguarda i motivi di nullità della sentenza (o del decreto di ratifica), l'Istr. *Dignitas connubii* riprende ovviamente la normativa del CIC, contenuta principalmente nei cann. 1620 e 1622, riproponendola negli artt. 270 e 272. Una certa limitazione, riscontrata nell'art. 272, n. 5, in cui è stato omissivo il riferimento codiciale (can. 1622, n. 5) alla possibilità della sanazione di atti nulli, prevista dal can. 1619, non costituisce ovviamente alcuna innovazione perché nelle cause di nullità matrimoniale, appartenenti a quelle in cui è coinvolto il bene pubblico, non trova applicazione il can. 1619.

La *Dignitas connubii* offre, tuttavia, un apporto nella determinazione dei motivi di nullità sanabile della sentenza nel caso in cui si fondi su un atto giudiziale nullo. Un contributo per la determi-

---

(4) Cf. art. 269.

nazione dei limiti di applicabilità dell'art. 272, n. 5, deriva dall'art. 231, prima parte, laddove si dichiara che la violazione del disposto dell'art. 229, § 3, relativo cioè al decreto con il quale il giudice deve permettere alle parti e ai loro avvocati di prendere visione degli atti (cf. can. 1598, § 1), comporti la nullità sanabile della sentenza; il medesimo articolo, seconda parte, sancisce un principio secondo cui la negazione (aggiungerei: sostanziale) del diritto di difesa, causata dalla mancata pubblicazione degli atti, origina la nullità insanabile della sentenza (cf. can. 1620, n. 7). Quindi, tralasciando il principio stabilito nella seconda parte dell'art. 231, ben consolidato nella giurisprudenza rotale, la *Dignitas connubii* effettua una sorta di interpretazione, relativa alla applicazione del can. 1622, n. 5, alle violazioni di quanto prescritto nell'art. 229, § 3, in quelle situazioni quindi in cui, pur mancando una regolare pubblicazione degli atti, non viene negato sostanzialmente il diritto di difesa delle singole parti.

La statuizione contenuta nella prima parte dell'art. 231 è molto interessante e, direi, profondamente radicata nella specificità delle cause di nullità matrimoniale in cui è coinvolto non solo il bene privato delle parti, ma anche il bene pubblico e perciò la ricerca della verità oggettiva è fondamentale.

Mi spiego meglio. La violazione del can. 1598, § 1, commessa nel giudizio contenzioso ordinario, ma non tale da cadere sotto la disposizione del can. 1620, n. 7, a mio avviso non comporta di per sé la nullità sanabile della sentenza a norma del can. 1622, n. 5, perché la sentenza giudiziale non si regge sul decreto della pubblicazione degli atti in quanto tale<sup>(5)</sup>. Quindi — nelle cause *sic et simpliciter* contenziose — se dall'irregolare o persino mancante decreto di pubblicazione degli atti non scatta, nel caso concreto, una sostanziale violazione del diritto di difesa di una delle parti, in linea di massima non si potrebbe invocare il can. 1622, n. 5; diversamente sarebbe nel caso di nullità di qualche prova, di qualche difesa o di un altro atto sul quale si poggia la sentenza.

---

(5) Alcuni autori ammettevano, a dire il vero, in tal caso la nullità sanabile, senza distinguere specificatamente fra il contenzioso ordinario ed i processi di nullità matrimoniale; cf. A. STANKIEWICZ, commento al can. 1622, in: *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, vol. IV/2, EUNSA, Pamplona 2002<sup>3</sup>, p. 1633, n. 5.

La situazione è, tuttavia, diversa nelle cause di nullità matrimoniale. Essendo in queste imprescindibile la ricerca della verità oggettiva, la pubblicazione degli atti è rilevante non solo per il diritto di difesa delle parti private o il corretto svolgimento del *munus* affidato alle parti pubbliche, ma diventa uno degli strumenti finalizzati ad un maggior possibile coinvolgimento di ambedue le parti, anche se, in pratica, il *punctum dolens* è quello relativo all'intervento della parte convenuta, affinché possa dare un ulteriore contributo alla luce del materiale probatorio raccolto. In questa ottica quindi la pubblicazione degli atti è strumentale nella tutela di un interesse che prescinde il bene privato delle parti e il loro diritto di difesa, e, pertanto, appare del tutto fondata la formulazione della prima parte dell'art. 231. Si può comunque ritenere che la Commissione ha tenuto in debito conto l'applicazione concreta del nuovo diritto matrimoniale alla luce dell'esperienza<sup>(6)</sup> che è risultata non di rado lesiva sia dei diritti delle parti sia del bene pubblico della Chiesa proprio nella fase della pubblicazione degli atti. La *ratio* dell'art. 231 sarebbe quindi da individuare ulteriormente nella più attenta tutela del diritto di difesa delle parti<sup>(7)</sup> e del contributo che le medesime potrebbero dare in seguito alla lettura degli atti della causa ai fini di una sentenza giudiziale corrispondente, per quel che è possibile, alla verità oggettiva<sup>(8)</sup>.

---

<sup>(6)</sup> Istr. *Dignitas connubii*, prooemium.

<sup>(7)</sup> Si noti che la sanzione di nullità di cui nel can. 1620, n. 7, scatta solo nella negazione sostanziale (ovvero essenziale) del diritto di difesa. La portata normativa di questo canone va interpretata infatti alla luce del can. 124. Di tale avviso è anche la costante e prevalente giurisprudenza rotale, riconoscendo la nullità delle decisioni giudiziarie solo nei casi di una violazione totale del diritto di difesa, o parziale qualora attenga ad una fase essenziale del processo. Non vengono quindi riconosciute le querele contro violazioni «minori» del diritto di difesa, pur essendo chiaramente illecite e contrastanti con il principio «*ut ius defensionis semper integrum maneat*», contenuto nel can. 1598 § 1, «che deve guidare tutta l'attività giudiziaria della Chiesa» (GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 26 gennaio 1989, in: *AAS* 81 [1989], p. 922, n. 2).

<sup>(8)</sup> Se questa è effettivamente la *mens* della Commissione e la *ratio* dell'art. 231, allora si potrebbe riflettere ulteriormente circa la possibile applicazione dell'art. 272, n. 5, specialmente per quanto riguarda il dovere o meno di rilevare la nullità della sentenza emessa in grado inferiore di giudizio, qualora venga riscontrata una irregolare pubblicazione degli atti, pur non verificandosi l'ipotesi di nullità insanabile a norma del can. 1620, n. 7. Inoltre, affinché la portata dell'art. 231, prima parte, non venga posta nel nulla per il semplice decorso del tempo in presenza di qualche ano-

1.3. Per quanto riguarda la procedura relativa alla querela di nullità, la *Dignitas connubii* introduce diverse novità rispetto al testo codiciale, o almeno apporta dei chiarimenti, provenienti il più delle volte dalla giurisprudenza rotale. Data la natura del presente intervento non è possibile fermarsi debitamente sulla loro portata, tuttavia è doveroso evidenziarne almeno gli aspetti principali:

a) la pendenza della querela di nullità<sup>(9)</sup> fa sì che la trattazione della causa principale venga sospesa a norma dell'art. 145, §§ 1-2.

Si noti, però, che la pendenza della querela non equivale alla sua mera interposizione. Il giudizio della querela di nullità comincia ad essere pendente solo a partire dalla sua ammissione (esplicita o implicita) alla trattazione ad opera del giudice. Questo, però, non significa che il giudice possa disattendere l'interposizione della querela, lasciandola senza alcun cenno di risposta.

L'art. 145 § 2 prescinde da qualsiasi altra considerazione circa la fase in cui si trova la causa di nullità matrimoniale al momento dell'interposizione della querela, in particolare: un contestuale appello o la trasmissione della causa al tribunale di grado superiore dopo la sentenza affermativa o, infine, la pendenza della causa davanti al tribunale di appello. Si deve quindi ritenere che nel caso d'ammissione della querela alla trattazione<sup>(10)</sup>, sempre e comunque debba essere applicato il suddetto art. 145 § 2;

---

malo (dal punto di vista del tempo impiegato) passaggio della causa al tribunale di appello, soprattutto nel caso dell'invio della causa alla Rota Romana, sarebbe utile ripensare al computo dei tre mesi di tempo previsti dall'art. 273.

<sup>(9)</sup> L'art. 145, § 2, parla espressamente della «querela nullitatis adversus sententiam definitivam», forse per evitare un'interpretazione impropria del detto articolo nei casi di una *exceptio nullitatis* relativa ad altri atti che non sono sentenza definitiva, né hanno forza di sentenza definitiva.

<sup>(10)</sup> Qualora invece il giudice non ammettesse la querela alla trattazione e la parte, che l'ha proposta, dovesse interporre un ricorso avverso tale *reiectio libelli* al tribunale di appello, allora non ritengo che si possa sostenere l'effetto sospensivo di un tale ricorso (magari argomentando in analogia con can. 1638), impedendo di conseguenza il proseguimento della causa di nullità matrimoniale. Sono dell'avviso che in una tale fattispecie non è formalmente applicabile l'art. 145 § 2. Il giudice, *dominus* della causa di nullità matrimoniale, dovrebbe decidere se sia opportuno procedere o meno, e la sua decisione non ammetterebbe alcun ricorso, neanche al collegio, trattandosi di un decreto meramente ordinatorio. In questo modo sarebbe evitata una buona parte delle querele interposte con intenti meramente dilatori. In questo senso

b) si noti che, pur disciplinando l'Istr. *Dignitas connubii* solo le cause di nullità matrimoniale, riporta nell'art. 271 quanto stabilito sostanzialmente<sup>(11)</sup> nel can. 1621 in materia di giudizio contenzioso ordinario. Mi riferisco in particolare all'affermazione che la querela di nullità insanabile può essere proposta a modo di eccezione in perpetuo. Quindi pur non essendoci nelle cause di nullità matrimoniale una vera e propria esecuzione della sentenza, prevista invece nel giudizio contenzioso ordinario (cann. 1650-1655), si può ammettere che l'interposizione della querela *per modum exceptionis* può essere intesa in senso ampio: sia come una *exceptio nullitatis sententiae* ovvero nel corso del medesimo giudizio, il più delle volte durante lo svolgimento della causa nell'istanza successiva (cf. art. 275), sia nel corso di un altro giudizio di nullità matrimoniale, purché vi sia un sufficiente nesso fra i due giudizi di nullità matrimoniale<sup>(12)</sup>;

c) la *Dignitas connubii* ha risolto egregiamente certe controversie giurisprudenziali relative alla proponibilità della querela, fissando il principio che oltre che *per modum actionis* e insieme all'appello, la querela di nullità può essere interposta a) *per modum exceptionis* oppure *ex officio* nel grado in cui è pendente la causa di nullità matrimoniale (art. 275), oppure b) insieme alla richiesta della nuova proposizione della causa (art. 274, § 3).

La *Dignitas connubii* ha reso inoltre più realistica la possibilità dell'intervento del promotore di giustizia nell'interposizione della querela stabilendo che — salvi i diritti delle parti e del difensore

---

cf. C. GULLO - A. GULLO, *Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio*, Studi giuridici — 70, LEV, Città del Vaticano 2005<sup>2</sup>, pp. 278 s.

(11) L'art. 271 omette l'inciso «coram iudice qui sententiam tulit», contenuta nel can. 1621, perché tiene conto della possibilità che una sola azione di querela di nullità possa essere istituita contro sentenze emesse in due o più gradi di giudizio: in tal caso essa sarebbe da interporre *per modum actionis* davanti al giudice che ha emesso l'ultima decisione (art. 274, § 2).

Quindi «il Presidente del Tribunale d'appello che ritenga la sentenza nulla, non può *in bonis*, rinviare la sentenza al giudice di primo grado per ritrattarla o correggerla, come pure talvolta avviene» (C. GULLO - A. GULLO, *Prassi processuale*, cit., p. 278).

(12) Ad esempio, nel corso di una causa di nullità del secondo matrimonio, sia la parte privata (in presenza del necessario interesse giuridico), sia le parti pubbliche potrebbero istituire, qualora ve ne fossero i presupposti, una querela di nullità della decisione con la quale fu dichiarata la nullità del primo matrimonio.

del vincolo — il promotore di giustizia è abilitato ad interporre la querela qualora sia già intervenuto o vi intervenga per decreto del giudice (art. 276, § 1). Ovviamente non si tratta di un decreto con il quale il giudice possa imporre al promotore di giustizia di farsi carico della querela di nullità, ma di un decreto con il quale gli atti vengono inviati al promotore di giustizia perché possa pronunciarsi circa l'osservanza della legge processuale e quindi, qualora il caso lo richieda, interporre la querela;

d) le ulteriori possibilità (rispetto al can. 1627) introdotte dall'art. 277 § 1 circa il *modus procedendi* nella trattazione delle querele di nullità hanno, come denominatore comune, la celerità, pur garantendo una sostanziale salvaguardia del principio del contraddittorio e, direi, la serietà della decisione, visto che è riservata al tribunale collegiale (art. 277, § 2; cf. art. 45, n. 12)<sup>(13)</sup>;

e) per quanto riguarda gli ulteriori mezzi d'impugnazione della decisione con la quale viene risolta la querela, la *Dignitas connubii* afferma espressamente il diritto di appello (art. 277 § 3) e implicitamente sancisce un altro principio, complementare con il primo: qualora la querela dovesse essere trattata come causa incidentale, viene esclusa la possibilità della ritrattazione della decisione<sup>(14)</sup>;

f) dall'insieme delle disposizioni della *Dignitas connubii* risulta con maggior chiarezza, rispetto al CIC, che la querela di nullità, pur classificata fra i mezzi d'impugnazione della sentenza (cf. il tit. XII), gode intrinsecamente del carattere di azione di nullità<sup>(15)</sup> delle sentenze definitive e di altre decisioni che hanno forza di sentenza definitiva<sup>(16)</sup>. L'impugnazione della nullità di altri atti giudiziari si classifica come *exceptio nullitatis*, quindi la trattazione di una tale eccezione non richiede il giudizio previo di ammissibilità e, una volta decisa, non ammette ricorso al tribunale di appello.

<sup>(13)</sup> Qui non vale il prescritto dell'art. 30, § 3, applicabile solo nelle cause di nullità matrimoniale.

<sup>(14)</sup> L'art. 277 § 1 esclude l'applicabilità dell'art. 226.

<sup>(15)</sup> Cf. G. ERLEBACH, *Configurazione giuridica essenziale della querela di nullità*, in AA.Vv., *La «querela nullitatis» nel processo canonico*, Studi giuridici — 69, LEV, Città del Vaticano 2005, pp. 61-88, passim.

<sup>(16)</sup> L'unica norma che fa eccezione è l'art. 78, § 2, di difficile comprensione, eredità del can. 1460, § 2.



Le principali conseguenze della configurazione della querela in quanto azione riguardano la fase iniziale e la prosecuzione della querela negli altri gradi di giudizio. Nella fase iniziale, la querela di nullità, se interposta dalle parti private o pubbliche, richiede il giudizio previo di ammissibilità, per cui, se ritenuta non proponibile, non deve essere ammessa alla trattazione, ma avverso una tale *reiectio libelli* si può ricorrere al tribunale di appello<sup>(17)</sup>. Invece, risolto il merito della querela di nullità, si ha il diritto di appello a norma del can. 1628 e seguenti, indipendentemente dal riconoscimento o meno della nullità<sup>(18)</sup>. Ovviamente anche contro la decisione che risolve il merito della querela si può proporre un'ulteriore querela di nullità<sup>(19)</sup>;

g) infine c'è da notare l'art. 278 che non introduce alcuna novità, ma palesa una logica conseguenza dei principi fondamentali dell'ordine processuale canonico, fissando che dichiarata nulla una sentenza da parte del tribunale di appello, la causa debba essere rinviata al tribunale *a quo*, affinché questo proceda a norma del diritto. La *ratio* di questa disposizione è ovvia: dichiarata nulla la sentenza del tribunale di grado inferiore, il tribunale di appello non è più legittimato a trattare il merito della causa<sup>(20)</sup>. La Rota Romana non fa eccezione, perché nei casi in cui dichiara nulla la

(17) Non essendo questa una causa di nullità matrimoniale, ma di nullità della sentenza, non trova applicazione quanto disposto dall'art. 124, § 3.

(18) Si noti che in questo contesto non trova applicazione il can. 1629, n. 4, sia se la nullità venga riconosciuta sia se venga negata, anche quando formalmente la querela viene risolta con un decreto o una sentenza interlocutoria. La qualifica di tale atto (decreto, sentenza interlocutoria) dipende dal contesto della causa che diede origine alla querela — per questo motivo l'art. 277 § 1 permette l'applicazione delle norme sulle cause incidentali, fatta eccezione degli ulteriori mezzi d'impugnazione — ma non cambia la natura della querela di nullità che è sempre un'azione, anche se trattata in determinati casi come causa incidentale, che di per sé dovrebbe essere risolta con una sentenza definitiva con la procedura stabilita per il processo contenzioso ordinario.

(19) Si pensi soprattutto ai casi in cui la querela viene trattata senza la citazione del promotore di giustizia (cf. art. 57, § 2), oppure viene risolta da un giudice unico (cf. il combinato disposto dell'art. 277, § 2, e dell'art. 272, n. 1; can. 1433), o infine se viene decisa *inauditis partibus*.

(20) Qualora, però, lo facesse, una tale sentenza potrebbe non incorrere in sanzione stabilita nel can. 1620, n. 1, se l'incompetenza di quel tribunale fosse solo relativa (cf. G. ERLEBACH, *Riflessioni sui decreti coram Bruno del 28 febbraio 1997 e coram Stankiewicz del 24 luglio 1997*, in: *Quaderni Studio Rotale*, X, pp. 113 ss). Ma questo

sentenza di secondo grado di giudizio o il decreto di ratifica, e quindi trattiene la causa per giudicarla in seconda istanza, lo fa in conformità alle norme del diritto<sup>(21)</sup>, essendo legittimata a trattare le cause anche in seconda istanza<sup>(22)</sup>.

1.4. Volendo trarre delle conclusioni, seppure parziali, si può dire, senza esagerazione, che la querela di nullità è stata affrontata con molta cura dalla Commissione interdicasteriale costituita per la preparazione del testo della, come si diceva, «nuova *Provida Mater*»<sup>(23)</sup> e il testo dell'Istr. *Dignitas connubii* contiene diverse nonché innovative disposizioni in questa materia. Tuttavia, non si può dire che la medesima Commissione abbia voluto incentivare le querele di nullità. Anzi, anche in questa materia vale il richiamo fatto espressamente nei confronti delle cause incidentali, le quali, nelle cause di nullità di matrimonio, considerata la loro natura, «leviter ne proponantur neve admittantur» (art. 218)<sup>(24)</sup>. Occorre quindi un sano giudizio

---

non toglie il fatto che anche nell'ultimo caso è gravemente illegittimo il sostituirsi del tribunale di appello al tribunale di prima istanza.

<sup>(21)</sup> Cost. ap. *Pastor bonus*, art. 128, n. 1; can. 1444, § 1, n. 1.

<sup>(22)</sup> Talvolta, in riferimento ad un testo di Mons. Serrano (J. M. SERRANO RUIZ, *La querela di nullità contro la sentenza. Commento ai cc. 1619-1627*, in: *Il processo matrimoniale canonico*, Studi giuridici — 29, a cura di P. A. Bonnet - C. Gullo, LEV, Città del Vaticano 19942, p. 752) si sostiene, senza alcuna ulteriore distinzione, che la Rota, dopo aver riconosciuto la nullità della sentenza o delle sentenze precedenti, proceda *ad ulteriora*.

Questo, però, non è del tutto esatto. La Rota Romana possiede *ex lege* la necessaria competenza per procedere nel merito della causa di nullità matrimoniale solo se non è stata dichiarata nulla la sentenza di primo grado (tralascio qui i rari casi in cui la Rota giudica le cause di nullità matrimoniale in prima istanza *ex lege*). Ma negli ultimi anni succede che persino in questi casi, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza di secondo grado o del decreto di ratifica emesso dal tribunale locale di appello, il collegio giudicante rimetta talvolta la causa al competente tribunale del luogo.

Quando invece viene dichiarata in Rota anche la nullità della sentenza di prima istanza, allora la stessa non è competente a trattare il merito della causa di nullità matrimoniale, a meno che la causa non sia avocata dal Decano della Rota (cf. art. 52 NRRT) oppure non sia ottenuta la proroga di competenza in favore della Rota o addirittura non sia stata concessa la commissione pontificia.

<sup>(23)</sup> Non è necessario entrare in questa sede nel dettaglio dei singoli schemi.

<sup>(24)</sup> Come fonte, l'Istr. *Dignitas connubii* richiama l'Allocuzione alla Rota Romana, pronunciata da Giovanni Paolo II il 22 gennaio 1996 (AAS 88 [1996], p. 775, n. 4). Ivi il Santo Padre ammoniva tra l'altro: «Pretestuoso, quindi, appare [...] il ricorso a querele fondate su presunte lesioni del diritto di difesa».

da parte di tutti gli operatori dei tribunali ecclesiastici, sorretto da una corretta deontologia, affinché le querele di nullità vengano interposte solo quando risultino effettivamente fondate e necessarie<sup>(25)</sup> e quindi vengano giudicate tenendo ben presenti vari principi, di genere talvolta diverso, attinenti il caso concreto.

## 2. *L'invio d'ufficio della causa al tribunale di appello e la sua trattazione.*

Una legittima trasmissione della causa al tribunale di appello, di cui negli artt. 263-268, richiede l'adempimento di alcuni requisiti previsti in riferimento alla sentenza di primo grado di giudizio<sup>(26)</sup>. Prescindendo dal fatto che la sentenza sia dichiarativa o meno della nullità del matrimonio, tali adempimenti coincidono con i presupposti di un legittimo appello e con la successiva trattazione della causa (artt. 279-289). Ritengo quindi sia opportuno dedicare l'attenzione in primo luogo a questi adempimenti comuni ad entrambi i tipi di procedimento.

### 2.1. *Adempimenti previsti.*

2.1.1. Il requisito previo, del tutto fondamentale, di un'ulteriore trattazione della causa da parte del tribunale di appello, è l'emissione della sentenza definitiva, con la quale il collegio giudicante o il giudice unico, legittimamente costituito, rispondono all'oggetto del giudizio. Parlando della sentenza definitiva, intendiamo la sentenza vera e propria, emessa a norma dell'art. 253; non invece la sola parte dispositiva, manifestazione (ed esito) della decisione della causa. La parte dispositiva, anche se resa nota alle parti (cf. art. 257 § 1), non si deve confondere con la sentenza definitiva e nemmeno con la decisione della causa<sup>(27)</sup>.

---

(25) Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante qualora venga ravvisata una nullità sanabile.

(26) Sostanzialmente lo stesso vale per la sentenza emessa in grado di appello.

(27) Purtroppo, il *modus loquendi* dell'Istr. *Dignitas connubii* potrebbe indurre ad equivocare. Si pensi, ad es., all'art. 60 dove si stabilisce per inverso che la mancanza della citazione del difensore del vincolo o del promotore di giustizia, qualora la loro presenza sia richiesta, non comporti la nullità se loro almeno «ante sententiam» abbiano preso visione degli atti ed abbiano potuto svolgere il loro compito. È evidente che un tale intervento *in extremis* può avere luogo solo se effettuato prima

2.1.2. In secondo luogo, la sentenza deve essere pubblicata ovvero notificata alle parti, consegnando o trasmettendo un esemplare della sentenza (art. 258 § 1)<sup>(28)</sup>. Questo vale anche per quei paesi in cui i giudici sono restii alla notifica della copia integrale della sentenza per timore di un uso improprio della stessa, specialmente in ambito civile o persino in sede di azione penale davanti ai tribunali dello Stato. Ritengo che in tali casi anziché cercare delle vie *praeter legem*, invitando, ad es., le parti alla lettura della sentenza nella sede del tribunale in presenza di un ufficiale che sia in grado di offrire opportune specificazioni, sia necessario adeguarsi alla legge vigente, applicando delle indispensabili accortezze nella stesura della sentenza. Ammonisce, infatti, l'art. 254, § 2, che l'esposizione dei fatti, per quanto è richiesto dalla natura della questione, deve essere svolta con prudenza e cautela, evitando qualsiasi offesa nei confronti delle parti, dei testi, ecc. Del resto, qualora ciò sia una *res odiosa*, non è neanche necessario riferire i nominativi dei testimoni: è sufficiente, in tali casi, riassumere le risultanze probatorie accompagnate da precisi riferimenti ai luoghi degli atti (segnalando la pagina e, quando possibile, il numero interno). Importante è che dalla motivazione della sentenza risulti il fondamento sia *in iure* che *in facto* della parte dispositiva, ovvero che sia chiaro attraverso quale percorso logico i giudici sono giunti alla decisione (cf. art. 254 § 1).

Si noti che l'Istr. *Dignitas connubii* sottolinea che la sentenza deve essere sempre notificata al difensore del vincolo nonché al

---

della decisione della causa, di cui frutto è la parte dispositiva della sentenza, ma a nulla varrebbe un tale intervento effettuato nel periodo fra la decisione della causa e la stesura o la consegna della sentenza. Quindi l'art. 60, pur parlando della sentenza, intende in realtà la decisione della causa, di cui all'art. 248.

Lo stesso equivoco circa i termini appare nell'art. 248 § 5, dovuto alla formulazione del can. 1609 § 5, dove i termini « sentenza » e « decisione » sono utilizzati come sinonimi.

<sup>(28)</sup> Si noti una sottile modifica avvenuta nel passaggio dal can. 1615 all'art. 258 § 1: il « fieri potest » è stato sostituito con il « fit ». Si tratta, ritengo, non di una mera scelta redazionale, ma la Commissione ha voluto dare un taglio più netto a questa disposizione ed impedire altri modi di notifica della sentenza, incongrui con la legge vigente e soprattutto non rispettosi dei diritti delle parti. Si pensi ad es. all'indiscriminato uso della notifica della sentenza, presso alcuni tribunali, attraverso la trasmissione del solo dispositivo con la nota che la parte può richiedere una copia integrale presso la cancelleria del tribunale. Non c'è dubbio che ora vi sia l'obbligo di adeguarsi a quanto disposto dall'art. 258 §§ 1 e 3.

promotore di giustizia, se ha partecipato al giudizio<sup>(29)</sup>. Il combinato disposto dei §§ 2 e 3 dell'art. 258 fa sì che il difensore del vincolo non possa efficacemente rinunciare alla notifica della sentenza<sup>(30)</sup>.

L'Istr. *Dignitas connubii* ammette, tuttavia, due eccezioni all'obbligo della notifica della sentenza. In primo luogo, se, nonostante una diligente indagine ed un'eventuale citazione edittale, la parte è assente perché è ignoto il luogo in cui abita, di conseguenza non è prevista la pubblicazione della sentenza nei confronti della medesima parte (cf. art. 134 § 4). In secondo luogo, se una parte ha dichiarato di non voler ricevere alcuna informazione relativa alla causa, il giudice può decidere se seguire la volontà della parte fino in fondo, visto che si presume che questa abbia rinunciato all'ottenimento dell'esemplare della sentenza; altrimenti il giudice può ordinare che le venga notificata solo la parte dispositiva (art. 258 § 3).

Queste due eccezioni mettono ulteriormente in risalto il principio generalmente vincolante della notifica del testo integrale della sentenza alle parti o ai loro procuratori<sup>(31)</sup>. Diverse sono le ragioni di questa disposizione. Comunque sia, il termine utile per l'appello decorre, per ogni parte, dal giorno della regolare notifica della sentenza. Quindi un'eventuale notifica della sola parte dispositiva, di

---

(29) L'inciso « si partem in iudicio habuerit » può essere interpretato in senso stretto, cioè in riferimento al combinato disposto degli artt. 57, § 1, e 92, n. 2, quando il promotore di giustizia ha impugnato la validità del matrimonio. Non è necessario, invece, che gli venga notificata la sentenza se la sua partecipazione alla causa è stata richiesta solo per il compimento di certi atti specifici, ad es. in occasione della richiesta del gratuito patrocinio (cf. art. 306, n. 3).

(30) Talvolta succede che il difensore del vincolo dichiari, in occasione delle sue *Animadversiones*, che, nel caso della sentenza *pro nullitate*, non intenda appellare. Una tale innocua, a prima vista, dichiarazione è in realtà decisamente rimproverabile perché, di fatto, manifesta la sua convinzione che il matrimonio in questione sia nullo. Nulla vieta che il difensore del vincolo possa arrivare a questa convinzione personale, ma, in virtù del suo *munus, questi* è tenuto ad agire a norma dell'art. 56, cui seguono poi altre norme specifiche nella medesima *Istruzione*.

(31) Qualora la parte dovesse avere un avvocato di fiducia o il tribunale dovesse assegnargliene uno, sia su richiesta della parte sia d'ufficio, questo non esime dall'obbligo della notifica della sentenza alla parte. Nella Rota Romana i patroni sono avvocati e procuratori, ma anche in questo caso la Rota notifica comunque la sentenza alle parti, di solito attraverso il tribunale di prima istanza.

regola illegittima, della sentenza, non comporta la decorrenza del termine per l'appello.

2.1.3. In terzo luogo, nel caso della sentenza emessa in primo grado di giudizio, in occasione della sua pubblicazione il tribunale deve indicare alla parte il modo con cui l'appello<sup>(32)</sup> può essere interposto e proseguito (cf. art. 257 § 2). E non solo. Lo stesso art. 257 § 2 richiede inoltre che venga fatta menzione espressa della facoltà di adire, oltre al tribunale di appello del luogo, la Rota Romana<sup>(33)</sup>.

Anche questo richiamo sui mezzi d'impugnazione<sup>(34)</sup>, specialmente in riferimento all'appello, rientra in certi casi, fra i presupposti di un ulteriore *iter* della causa. Pertanto, se la parte non assistita da un difensore (avvocato) dovesse ottenere un esemplare della sentenza, privo della menzione sulla possibilità di appello a norma dell'art. 257 § 2, ritengo che, anche in tal caso, non cominci a decorrere il termine per l'appello con tutte le conseguenze che ne derivano. In particolare, il tribunale di appello, qualora ricevesse gli atti della causa, non potrebbe procedere legittimamente *ad ulteriora* e, qualora procedesse, non scatterebbe la prevenzione (artt. 18 e 283, § 2).

## 2.2. *Trasmissione della causa.*

Parlando della trasmissione della causa al tribunale di appello<sup>(35)</sup> intendiamo qui la c.d. trasmissione d'ufficio, dalla quale

<sup>(32)</sup> Tralascio le questioni accademiche che suscita l'art. 257 § 2, ad es. il perché dell'inizio di quel paragrafo: «Si locus est appellationi».

<sup>(33)</sup> Non si tratta di una innovazione. Essa trova il suo fondamento nella legge vigente, riassunta nell'art. 27 § 1: la Rota Romana è tribunale di appello di seconda istanza in concorso con i tribunali di cui all'art. 25; pertanto tutte le cause giudicate da qualsiasi tribunale in prima istanza possono essere deferite, per legittimo appello, alla Rota Romana (cf. can. 1444, § 1, n. 1; Cost. ap. *Pastor bonus*, art. 128, n. 1).

<sup>(34)</sup> Non nascondo una certa perplessità sul fatto che la disposizione «indicatis modis quibus impugnari potest» del can. 1614 è stata interpretata dall'Istr. *Dignitas connubii* solo in senso dell'appello, mentre per correttezza il tribunale dovrebbe far menzione anche della querela di nullità come mezzo di impugnazione esperibile se, a giudizio della parte, la sentenza è nulla.

<sup>(35)</sup> Indipendentemente dal fatto che la causa venga inviata d'ufficio o in virtù dell'appello, occorre tener presente l'art. 90, dedicato ad adempimenti materiali nella trasmissione degli atti, il quale articolo riprende il can. 1474, aggiungendo però che il notaio deve far fede non solo della autenticità dell'esemplare trasmesso, ma anche della sua integrità. Ordinariamente tale fascicolo deve avere la numerazione continua

si distingue la trasmissione in virtù dell'appello<sup>(36)</sup>. La *ratio* della c.d. trasmissione d'ufficio è quella che per volontà del Legislatore la sentenza, che ha dichiarato la nullità del matrimonio per la prima volta, non può diventare esecutiva per una semplice acquiescenza delle parti private o pubbliche, che — nelle cause non riguardanti lo stato delle persone — comporterebbe il raggiungimento della *res iudicata* (cf. can. 1641, nn. 2-3). Perciò, per non costringere il difensore del vincolo ad interporre indiscriminatamente l'appello, il Legislatore, modificando ulteriormente quanto già fu semplificato con l'introduzione del c.d. *processus brevior*<sup>(37)</sup>, ha scelto nel can. 1682 § 1 la strada della trasmissione obbligatoria (o d'ufficio) degli atti al tribunale d'appello nel caso della sentenza che per la prima volta dichiara la nullità del matrimonio. La disposizione viene ripresa alla lettera nell'art. 264 dell'Istr. *Dignitas conubii*.

### 2.3. Il «*processus brevior*».

La procedura da applicare nel tribunale di appello è diversa se la sentenza dichiarativa della nullità matrimoniale è stata emessa in primo (o *tamquam in primo*) grado di giudizio, o meno. Nel primo caso deve essere applicato il c.d. *processus brevior* (art. 265)<sup>(38)</sup>, nel secondo caso si procede direttamente per il tramite ordinario (art. 266). In ambedue i casi, il tribunale d'appello deve essere collegiale (art. 263).

Per quel che riguarda la procedura abbreviata, la *Dignitas conubii* riprende sostanzialmente il can. 1682 § 2 — nell'art. 265 § 1

delle pagine ed un indice degli atti. Per quanto riguarda la traduzione degli atti (art. 90, § 2), la Rota non insiste su questo punto, anche se è ben gradita la trasmissione degli atti in una delle *linguae probatae* che presso la Rota attualmente sono: il latino, l'italiano, l'inglese, il francese, lo spagnolo, il portoghese ed il tedesco.

<sup>(36)</sup> Tale terminologia non è del tutto felice perché la prima via non esclude l'appello di una delle parti. L'interposizione dell'appello non elimina l'invio d'ufficio della causa, ma può essere rilevante nella determinazione del tribunale di appello.

<sup>(37)</sup> PAOLO VI, Motu pr. *Causas matrimoniales*, 28 marzo 1971, in: *AAS* 63 (1971), pp. 441-446.

<sup>(38)</sup> In ogni caso mai si può applicare il *processus brevior* nei confronti di una sentenza che dichiarò il *non constare* della nullità del matrimonio; ugualmente non è applicabile il medesimo procedimento previo riguardo alla sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio, ma in secondo grado di giudizio, riformando la precedente sentenza negativa.

— aggiungendo alcune precisazioni. Viene cioè sottolineato che vanno richieste le animadversiones del difensore del vincolo del tribunale di appello (art. 265, § 1)<sup>(39)</sup> e informate le parti della loro facoltà di proporre le loro osservazioni (art. 265, § 2). L'Istruzione insiste sul fatto che tutti gli atti devono essere messi a disposizione dei giudici<sup>(40)</sup> prima che il collegio emetta il decreto di ratifica o di rinvio della causa all'esame ordinario<sup>(41)</sup>.

Non vi è alcuna indicazione nuova circa la decisione da prendere nel *processus brevior*<sup>(42)</sup>. L'Istruzione si limita solo a qualche precisazione. In concreto, essa stabilisce espressamente che se la sentenza emessa nel primo grado di giudizio ha dichiarato nullo il matrimonio per diversi capi di nullità, può essere confermata con procedura abbreviata in relazione a tutti i capi, alcuni di questi o uno solo (art. 265, § 6)<sup>(43)</sup>. Per quanto riguarda la motivazione,

(39) Quindi un appello o eventuali osservazioni del difensore del vincolo del tribunale che ha emesso la sentenza da esaminare, non possono essere considerati *tout court* come osservazioni del tutore del vincolo a norma del can. 1682 § 2.

(40) Si noti che il collegio dei giudici deve essere costituito al più presto, ma solo in presenza del verificarsi di due condizioni previe, cioè dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'appello e ricevuti gli atti (art. 265, § 2). Il primo requisito è «dedicato» soprattutto ai tribunali locali d'appello, poiché una delle parti potrebbe appellare alla Rota Romana, mentre il secondo vale per tutti i tribunali d'appello in quanto norma di prudenza; del resto solo ricevuti gli atti giudiziari si può procedere *ad ulteriora*.

(41) Indirettamente viene, quindi, avallata la tesi dottrinale e prassi giurisprudenziale secondo cui l'oggetto di esame nel *processus brevior* non è solo la sentenza affermativa, ma anche tutti gli atti della causa, compresi i successivi appelli e le osservazioni del difensore del vincolo. Gli atti successivi devono essere tuttavia legittimamente acquisiti, *ergo* la parte che si oppone non ha il diritto di produrre in questa fase previa ulteriori prove, le può solo indicare nelle proprie osservazioni.

(42) A proposito dell'iter logico che potrebbe essere seguito dal collegio giudicante in tale sede, si veda G. ERLEBACH, *L'impugnazione della sentenza e la procedura ex can. 1682*, in: *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*. II Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici (Roma 13-18 settembre 2004), a cura di H. Franceschi - J. Llobell-M.A. Ortiz, Ed. Università della Santa Croce, Roma 2005, pp. 263 ss.

Circa la problematica del *processus brevior* cf. AA.Vv., *La procedura matrimoniale abbreviata*, Studi giuridici — 49, LEV, Città del Vaticano 1998; B. UGGÈ, *La fase preliminare/abbreviata del processo di nullità del matrimonio in secondo grado di giudizio a norma del can. 1682 § 2*, Tesi Gregoriana — Serie Diritto Canonico — 60, Ed. Pont. Università Gregoriana, Roma 2003.

(43) È un'applicazione diretta del principio *quot capita, tot sententiae*. Ma anche nella situazione in cui la sentenza verrà confermata solo per alcuni capi, o uno



l'art. 265 § 4 aggiunge un'interessante indicazione: il decreto di ratifica, oltre a dover esprimere *ad validitatem* almeno una sommaria motivazione, deve dare risposta alle osservazioni del difensore del vincolo e, se necessario, a quelle delle parti. In questo modo risulta ulteriormente che l'appello, le osservazioni del difensore del vincolo o quelle della parte convenuta, come anche le loro richieste (ad es. di nuove prove), non impediscono il *processus brevior* e la possibilità della conferma della sentenza di prima istanza. Anche il decreto di rinvio all'esame ordinario deve contenere una sommaria motivazione<sup>(44)</sup> e, laddove risulti necessario, deve indicare quale supplemento d'istruttoria si richieda (art. 265, § 5).

#### 2.4. L'esame ordinario.

All'esame ordinario sono soggette le cause le cui sentenze non sono state ratificate nel *processus brevior* e quelle cause in cui la sentenza affermativa non è stata emessa in prima o *tamquam in prima instantia*; ad esse si aggiungono le cause in cui fu emessa una sentenza negativa, avverso la quale è stato interposto appello (art. 266).

---

solo, si tratterà della ratifica della sentenza, e non del rinvio della causa all'esame ordinario per i capi non confermati, perché il raggiungimento del *petitum* prevale sulla difforme decisione circa le singole *causae petendi*. Di conseguenza deve essere emesso un decreto di ratifica, pur trattandosi di una ratifica limitata ad alcuni capi, e la causa non potrà proseguire il suo *iter* sui capi non confermati. Ugualmente non si dà luogo all'esame ordinario circa altri capi decisi negativamente in prima istanza, nonostante eventuali appelli.

<sup>(44)</sup> L'art. 265, § 5, tace a proposito della sanzione di nullità nel caso della mancanza dei motivi, ma ritengo che non si può argomentare dal combinato disposto dei §§ 4 e 5 dell'art. 265 che il collegio giudicante non è tenuto a manifestare la motivazione *ad validitatem* nel decreto di rinvio all'esame ordinario. Non vedo delle ragioni che possano scattare dal can. 1691, tali da impedire l'applicazione del can. 1617 nelle cause di nullità matrimoniale. Anzi, anche una sommaria motivazione del decreto di rinvio fa sì che la non conferma, opportunamente palesata, non viene percepita come un mero atto discrezionale, ma entra nell'ottica di una *razionale* relazione processuale. Quindi la parte attrice, venendo a conoscenza dei motivi ostativi alla ratifica, può rendersi conto sul da farsi, cui possono seguire: eventuali richieste di supplemento d'istruttoria o solo un'opportuna argomentazione nella fase discussoria, oppure vedendo che i motivi ostativi sono insuperabili potrebbe immediatamente rinunciare alla causa. Quest'ultimo caso, pur non molto frequente, è altro che scolastico.

In linea di massima, nel grado di appello si deve procedere in modo simile alla prima istanza, ma «congrua congruis referendo»<sup>(45)</sup>, cioè con gli opportuni adattamenti, i quali consistono prevalentemente nell'omissione di alcuni elementi. Tuttavia non può mancare l'impulso della parte attrice<sup>(46)</sup> e la citazione di altri partecipanti alla causa, la determinazione dell'oggetto di giudizio<sup>(47)</sup> e la fase discussoria (cf. art. 267, § 2). Un'ulteriore istruttoria suppletiva è ammissibile solo se si verificano le condizioni di cui nell'art. 239 (cf. art. 267, § 3), quindi vale lo stesso principio di una non ammissibilità relativa di nuove prove che deriva dal legittimo decreto del *conclusum in causa* nella prima istanza<sup>(48)</sup>.

Per quanto riguarda la soluzione della causa in grado di appello, deve essere emessa una sentenza definitiva, unica per tutti i capi decisi, compresi quelli ammessi *tamquam in prima instantia*.

(45) Cf. can. 1640; Istr. *Dignitas connubii*, art. 267, § 1.

(46) Nel caso del rinvio della causa all'esame ordinario, la notifica di tale decreto chiude la fase del *processus brevior* in cui il giudice era tenuto a procedere *ex lege*. Un'ulteriore trattazione della causa richiede di per sé l'iniziativa della parte attrice o della parte convenuta, qualora fattasi *diligentior* (le Norme Rotali lo segnalano chiaramente: cf. l'inciso «cognita partium voluntate de iudicio prosequendo, causam ulterius curabit» dell'art. 58, § 2, NRRT).

Quando, però, la parte attrice non è assistita da un avvocato, il giudice dovrebbe dimostrare una necessaria sensibilità, per non rischiare delle lungaggini, con una eventuale archiviazione della causa, basate su un'equivoca comprensione del decreto di rinvio. Il giudice — in base al caso specifico — dovrebbe informare, specialmente la parte attrice, circa la necessità del suo impulso per poter procedere, oppure, qualora tale volontà della parte attrice dovesse già risultare, specialmente se la causa non è priva del fondamento, il giudice potrebbe immediatamente procedere *ad ulteriora*, cioè alle citazioni e alla determinazione dell'oggetto del giudizio.

(47) Nelle cause di nullità matrimoniale l'oggetto del giudizio in secondo o ulteriore grado può essere anche notevolmente modificato rispetto a quello stabilito e risolto in primo grado: la parte attrice può rinunciare ad uno o più capi di nullità, ma possono essere anche ammessi alla trattazione *tamquam in prima instantia* nuovi capi (art. 268, § 1) su richiesta di una delle parti. Importante è che l'oggetto del giudizio non venga totalmente cambiato, abbandonando tutti i capi trattati ed ammettendo uno o più capi nuovi. In tal caso il tribunale d'appello incorrerebbe nell'incompetenza, in base al caso concreto, assoluta o solo relativa.

(48) Emerge quindi l'importanza di un congruo reperimento delle prove in prima istanza durante la fase istruttoria ordinaria. Ulteriori attività istruttorie dopo il decreto del *conclusum in causa* e nelle istanze successive, dovrebbero essere eccezionali. Stesso ragionamento ovviamente non può essere fatto nel caso di un capo ammesso *tamquam in prima instantia* in grado di appello.

Se viene ammesso e deciso<sup>(49)</sup> un nuovo capo di nullità, il successivo giudizio è riservato *ad validitatem* al tribunale di terzo o ulteriore grado di giudizio (art. 268 § 2).

### 3. L'appello.

Il *Codex Iuris Canonici* del 1983, trattando dell'appello (cann. 1628-1640), ha dedicato anche due canoni alla trattazione della causa in grado di appello (cann. 1639-1640), perciò la distinzione fra l'appello in quanto mezzo d'impugnazione e la successiva trattazione, non era molto netta.

L'Istr. *Dignitas connubii* ha operato, invece, un'altra scelta. La trattazione della causa devoluta al tribunale superiore in seguito all'appello è stata affrontata in occasione della trasmissione della causa al tribunale di appello dopo la prima sentenza affermativa (artt. 266-268)<sup>(50)</sup>. Perciò gli articoli, dedicati nell'Istruzione all'appello (artt. 279-289), pongono l'accento sull'appello in quanto mezzo d'impugnazione della sentenza<sup>(51)</sup>.

Nella materia dell'appello, l'Istr. *Dignitas connubii* segue in buona parte le analoghe disposizioni codiciali nel giudizio contenzioso ordinario<sup>(52)</sup>. Perciò vorrei mettere ora in rilievo solo le dif-

---

(49) La sottolineatura, «e deciso», non significa che il tribunale di appello possa ammettere un nuovo capo *tamquam in prima instantia* e poi arbitrariamente non giudicarlo, ma questo potrebbe verificarsi in modo del tutto legittimo qualora il nuovo capo fosse incompatibile con un altro, deciso affermativamente.

(50) Il motivo è ovvio: qualora non si possa applicare il *processus brevior* o la causa venga rinviata all'esame ordinario, allora il successivo *iter* coinciderebbe con quello della causa inviata al tribunale di appello a seguito dell'appello avverso la sentenza negativa; un appello presentato nel caso di una sentenza affermativa incide solamente nella determinazione del tribunale di appello, ma non interviene nell'*iter* da seguire (il *processus brevior* o meno), determinato a priori dalla legge.

(51) A dire il vero, la collocazione dell'art. 289, l'ultimo nel capitolo *De appellatione*, è difficilmente spiegabile. Esso comprende due disposizioni, molto diverse, di cui la prima (§ 1) si posizionerebbe meglio nel capitolo successivo, come preambolo della nuova proposizione della causa (questa è la scelta operata nel CIC), mentre la seconda disposizione (§§ 2-3) riguarda piuttosto la competenza del tribunale.

(52) Talvolta sembra che le segue persino pedissequamente, come avviene, ad es., nell'art. 280, § 1, n. 3, ove ripetendo il can. 1629, n. 3, si dice che non si dà luogo all'appello contro una sentenza passata in giudicato. Perciò la stessa Commissione, in conformità all'art. 289, § 1, ha dovuto aggiungere il § 2 nell'art. 280 per evi-

ferenti impostazioni e le più significative sottolineature adoperate nella commentata Istruzione:

a) i soggetti legittimati ad interporre l'appello sono le parti private che si ritengono<sup>(53)</sup> gravate dalla sentenza, il difensore del vincolo<sup>(54)</sup> e il promotore di giustizia se è intervenuto nel giudizio<sup>(55)</sup>. Oltre a determinare la legittimazione attiva, l'art. 279, § 2, stabilisce anche gli obblighi che rientrano nel *munus* del difensore del vincolo, facendo cioè presente che il difensore del vincolo è tenuto, per dovere d'ufficio, ad interporre l'appello, se ritiene non sufficientemente fondata la sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio<sup>(56)</sup>;

b) si noti che la principale limitazione del diritto di appello, dovuta alla c.d. doppia sentenza conforme, non risulta dall'art. 280<sup>(57)</sup>, bensì dall'art. 290, § 1, non collocato nel capitolo dedi-

---

denziare che la norma di cui al § 1, n. 3, non riguarda la sentenza con cui viene decisa la causa principale di nullità del matrimonio.

<sup>(53)</sup> Si noti il cambiamento dei verbi: dal «putat» del can. 1628 verso il più determinato «censet» dell'art. 279, § 1.

<sup>(54)</sup> La stesura dell'art. 279, § 1, è felice, non lasciando ormai alcun dubbio sulla questione del gravame da parte del difensore del vincolo.

Si noti che l'Istruzione non ha recepito il can. 1636, § 2. Ritengo che con questo non si voglia negare che il difensore del vincolo del tribunale d'appello possa rinunciare all'appello interposto dal difensore del vincolo del tribunale di grado inferiore. La *ratio* dell'abbandono del can. 1636 § 2 si individua piuttosto nella sua scarsa rilevanza pratica: se si tratta della prima sentenza affermativa, va applicato d'ufficio il *processus brevior*, mentre nel caso della sentenza affermativa emessa in secondo grado di giudizio, la causa viene ordinariamente devoluta alla Rota Romana. Comunque sia, anche la rinuncia all'appello da parte del difensore del vincolo in terzo grado di giudizio — a prescindere dai principi generali che regolano il suo *munus* — è del tutto ammissibile e comporta l'archiviazione della causa se nessuna delle parti private si assume il carico dell'azione, senza che ciò possa comportare l'esecutività dell'unica, anche se l'ultima, sentenza affermativa.

<sup>(55)</sup> Ritengo che anche in questo caso è sottintesa la sua partecipazione in veste di parte, a norma dell'art. 92, n. 2.

<sup>(56)</sup> L'introduzione dell'art. 279, § 2 («Firmo praescripto art. 264») non ha alcuna rilevanza concettuale specifica: previene eventuali dubbi circa l'obbligatorietà della trasmissione degli atti al tribunale di appello a norma dell'art. 264 qualora, in presenza di una sentenza affermativa, mancasse l'appello del difensore del vincolo. Infatti, è ancora fresca la memoria del can. 1986 del CIC 1917.

<sup>(57)</sup> Quindi dal combinato disposto degli artt. 279 § 1 («ius habent a sententia appellandi [...] salvo praescripto art. 280») e 280 risulta, per esattezza, una lacuna dell'art. 280. Vista la perentorietà dell'art. 279, § 1, è poco dire che l'elencazione dell'art. 280 non sia esaustiva.

cato all'appello. Non si tratta, comunque, di una innovazione, ma di una scelta redazionale, molto rispettosa del testo del can. 1629;

c) l'Istruzione definisce gli elementi minimi necessari per l'appello, stabilendo, nell'art. 281, § 2, che è sufficiente la dichiarazione dell'appellante fatta al giudice *a quo* di voler interporre l'appello. Quindi non è necessaria l'osservanza di determinate solennità stabilite dal tribunale, né tantomeno la presentazione al giudice *a quo* dei motivi dell'appello. Chi appella può, tuttavia, chiedere l'intervento del tribunale *a quo* perché questo trasmetta l'atto di prosecuzione dell'appello al tribunale *ad quod* (art. 284, § 2);

d) l'art. 281, § 4, disciplina il caso dell'appello interposto in seguito alla notifica della sola parte dispositiva<sup>(58)</sup>. Si tratta, in tal caso, di un appello piuttosto irrazionale, se la parte non conosce ancora i motivi della decisione. Forse la Commissione ha voluto venire incontro a dei casi in cui il tribunale impiega troppo tempo per emettere la sentenza definitiva;

e) si noti il passaggio da «*si quaestio oriatur de iure appellandi*» del can. 1631 all'espressione «*si quaestio oriatur de legitimitate appellationis*» dell'art. 282. Quest'ultima espressione risponde senz'altro meglio alle esigenze processuali, dato che comprende non solo il diritto d'appello, ma anche il suo esercizio;

f) l'Istr. *Dignitas connubii* non solo non ha risolto la difficoltà interpretativa dell'inciso «salvo can. 1415» del can. 1632 § 2, relativa cioè alla rilevanza del principio della prevenzione in questa fase del giudizio, ma addirittura in qualche modo l'ha acuita, parlando espressamente nell'art. 283 § 2 della Rota Romana<sup>(59)</sup>. Comunque i §§ 3-4 dell'art. 283 cercano di limitare, a livello pratico,

---

Il ragionamento del CIC sull'estensione del diritto di appello, regolato dal principio contenuto nel can. 1628 e dalle sue limitazioni (can. 1629), è preciso anche in applicazione alle cause di nullità matrimoniale: in particolare si noti il filo normativo dei cann. 1629, n. 3; 1641, n. 1; 1643; 1644.

<sup>(58)</sup> Qui si intende non tanto una presunta pubblicazione della sentenza con la notifica della sola parte dispositiva, quanto piuttosto una legittima notifica della parte dispositiva — magari in seguito alla richiesta della parte — prima della stesura della sentenza definitiva.

<sup>(59)</sup> Klaus Lüdicke, affrontando questo punto con notevole senso pratico, spiega che un tribunale locale di appello potrebbe legittimamente acquisire la causa in seguito alla citazione, nonostante l'appello di una delle parti alla Rota Romana, se tale appello fosse interposto direttamente alla Rota, non invece davanti al giudice *a quo* («*Dignitas connubii*». *Die Eheprozessordnung der katholischen Kirche*, Codex Iu-

eventuali conflitti di competenza fra il tribunale locale d'appello e la Rota Romana<sup>(60)</sup>.

Inoltre, in occasione dell'appello, va fatta menzione dell'art. 28, il quale riprende sostanzialmente il can. 1417 § 2, per cui la «provocatio» alla Santa Sede, eccettuato il caso di legittimo appello, non sospende l'esercizio della potestà del giudice che abbia già cominciato a trattare la causa, anzi, il giudice può proseguire, a meno che la Santa Sede non gli abbia significato di avere avvocato la causa a sé. Va tenuto, però, presente che il termine «Santa Sede» comprende, alla luce del can. 361, non solo il Romano Pontefice, ma anche il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e la Rota Romana. Inoltre sono questi ultimi gli organi che decidono, in caso di dubbio, se si tratti di un legittimo appello, con effetto sospensivo e devolutivo, oppure solo di un ricorso, privo di tali effetti.

#### 4. *La nuova proposizione della causa.*

La denominazione del capitolo terzo, contenente gli artt. 290-294, cioè «De petitione novi eiusdem causae examinis post dupli-

---

ris Canonici — Beiheft 42, trad. e commento di K. Lüdicke, Ludgerus Verlag, Essen 2005, p. 363, 2).

Una tale fattispecie non risolve, secondo me, la questione; piuttosto illustra solo in che modo può succedere che un tribunale locale possa, senza alcuna infrazione della legge processuale, citare le parti prima della Rota Romana nonostante quest'ultima fosse stata incaricata della causa in seguito all'appello di una delle parti. In particolare, per quanto riguarda la proposta di Lüdicke, almeno c'è da dubitare che l'appello interposto *tout court* davanti alla Rota, scavalcando il giudice *a quo*, possa ritenersi legittimo (cf. art. 281, § 2), mentre d'altro canto un legittimo appello interposto davanti al giudice *a quo* e diretto alla Rota Romana è da ritenere operante con effetto escludente *ipso facto* (se non *ipso iure*) la competenza di un tribunale d'appello locale, altrimenti competente e magari già investito della causa in seguito all'appello di un'altra parte.

(60) A mio modesto avviso, nella soluzione dei conflitti di competenza fra due tribunali di appello, si dovrebbero applicare due criteri ausiliari, secondo l'ordine in cui vengono di seguito elencati: *a*) ai fini della determinazione del tribunale d'appello si prendono in considerazione solo gli appelli rigorosamente legittimi, cioè interposti davanti al giudice *a quo* e nei termini (facendo fede il timbro postale qualora spediti per posta); *b*) fra i tribunali indicati dai legittimi appelli prevale il tribunale di grado superiore. In questo modo rimane superfluo il criterio della prevenzione in quanto di fatto non applicabile.

cem decisionem conformem», va interpretata alla luce della prima parte dell'art. 290, § 1: avverso la c.d. duplice sentenza conforme nelle cause di nullità matrimoniale non si può presentare l'appello, ma, a determinate condizioni, è esperibile la richiesta di un nuovo esame della causa. La *nova causae propositio* viene quindi presentata come un'ulteriore impugnazione della presunta ingiustizia delle sentenze emesse<sup>(61)</sup>.

Complessivamente il capitolo III, relativo alla nuova proposizione della causa, è molto interessante, in modo particolare lo è il presupposto della *nova causae propositio*, ossia la conformità delle sentenze, di cui nell'art. 291, che rimane tuttavia fuori del nostro tema. Per quanto riguarda la trattazione vera e propria della nuova proposizione della causa, anche qui vorrei solo evidenziare alcuni punti specifici:

a) competente a vedere se concedere o meno un nuovo esame della causa è il tribunale di terza o ulteriore istanza (art. 290 § 1). In questo modo l'Istruzione ha specificato meglio quanto stabilito nel can. 1644 § 1, dove si parlava semplicemente del tribunale di appello. Non si tratta comunque di una novità sostanziale, perché il tribunale di appello di cui nel detto canone era da considerare per forza tale in relazione al tribunale che ha emesso l'ultima sentenza;

b) l'art. 292 recepisce la costante giurisprudenza rotale secondo cui non si richiede che i nuovi argomenti o le nuove prove siano gravissimi, e ancor meno decisivi o che esigano indiscutibilmente una decisione contraria, ma è sufficiente che la rendano probabile; non sono, però, bastevoli le sole censure ed osservazioni critiche sulle decisioni pronunciate;

c) per quanto riguarda la procedura da seguire, l'art. 293 § 1 contiene un'importante norma: prima di pronunciarsi, il tribunale incaricato della questione deve udire non solo il difensore del vincolo, ma anche informare l'altra parte. Non si permette quindi un formale contraddittorio con lo scambio delle difese, ma almeno

---

(61) La seconda parte del titolo, ovvero «post duplicem decisionem conformem», risulta piuttosto superflua: non è prevista un'altra *nova causae propositio* se non quella di cui nel can. 1644, esperibile d'altronde anche nel caso di tre o più sentenze conformi.

deve essere data all'altra parte la possibilità di presentare le sue osservazioni ovvero memoria difensiva<sup>(62)</sup>;

d) concessa la nuova proposizione della causa, secondo l'art. 293, § 2, si deve procedere seguendo le norme dell'esame ordinario in grado di appello. Nulla invece stabilisce l'Istruzione circa ulteriori impugnative qualora la nuova proposizione della causa non venga concessa, questione altro che pacifica, ma riguardante soprattutto i Tribunali Apostolici<sup>(63)</sup>;

e) l'art. 294 ricorda il principio che la richiesta della nuova proposizione della causa non sospende l'esecuzione della doppia decisione conforme (cf. can. 1644, § 2)<sup>(64)</sup>, ma il detto articolo precisa anche le condizioni in cui il tribunale incaricato della concessione del riesame della causa possa sospendere l'esecuzione della sentenza.

### *Conclusioni.*

I ristretti limiti di tempo e di spazio non hanno permesso di approfondire ulteriormente la portata dell'Istruzione *Dignitas conubii* nella materia delle impugnazioni e dell'ulteriore *iter* della causa in seguito all'invio d'ufficio degli atti al tribunale di appello. Il panorama delle variegate novità introdotte dalla detta Istruzione permette comunque di rendersi conto del contributo da questa apportato, non indifferente e complessivamente molto costruttivo, per un corretto svolgimento delle cause di nullità matrimoniale.

La nuova Istruzione non si limita, certamente, a cogliere solo le norme codiciali da applicare nelle cause di nullità matrimoniale, ma fa anche tesoro della giurisprudenza e prassi della Rota Ro-

---

(62) Nella Rota Romana nella trattazione della nuova proposizione della causa vengono adattate le norme stabilite per le cause incidentali (cf. art. 78 NRRT).

(63) Cf. J. LLOBELL, *Sulla « novità » degli argomenti richiesti per la concessione della « nova causae propositio » e sull'appello contro la reiezione della n.c.p. da parte della Rota Romana*, in: *Ius Ecclesiae* 14 (2002), p. 180-185. A proposito di questa e di altre questioni specifiche cf. anche P. MALECHA, *La nuova proposizione della causa alla luce della recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, in: *Quaderni dello Studio Rotale* 15 (2005), pp. 151-164.

(64) È ovvio che può trattarsi solo della doppia decisione conforme dichiarativa della nullità.



mana e del S. T. della Segnatura Apostolica, tenendo conto delle problematiche emergenti nella prassi dei tribunali ecclesiastici. Interessante è constatare non solo quanto stabilisce questo documento, ma anche ciò che non recepisce dalle norme codiciali sul processo contenzioso ordinario: fra i mezzi di impugnazione si pensi, ad es., alla mancata ricezione della *restitutio in integrum*, nonostante la formulazione dell'art. 78 § 2, eredità del can. 1460 § 2. Emerge quindi con maggior chiarezza «in che misura e modo devono essere applicate nelle cause di nullità matrimoniale le norme contenute nei canoni relativi al giudizio contenzioso ordinario, in osservanza delle norme speciali dettate per le cause sullo stato delle persone e per quelle di bene pubblico»<sup>(65)</sup>, chiave ermeneutica della stessa Istr. *Dignitas connubii* (cf. prooemium), che affonda le sue radici nel can. 1691.

---

<sup>(65)</sup> BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 2006, in: *AAS* 98 (2006), p. 135.